

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il fondo di cui al comma 1 dell'art.18 della legge 11/02/1994 n°109 e successive modificazioni ed integrazioni è riferito alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, alle tre fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie suppletive e di variante, alla direzione dei lavori, nonché alla redazione degli atti di pianificazione, incluse le connesse attività amministrative e tecniche.

Il presente regolamento disciplina quindi le modalità di accantonamento di una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara, di un'opera o un lavoro e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.

Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di ripartizione tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori per quanto attiene le opere o i lavori, nonché tra i dipendenti che hanno partecipato alla redazione degli atti di pianificazione.

Il personale destinatario dell'intervento è individuato dall'art.13 comma 4 punto 1 della legge 17/05/1999 n°144.

Quando la realizzazione delle opere viene affidata a professionisti o studi di ingegneria esterni all'Amministrazione Comunale, la somma accantonata sulla base delle aliquote di cui agli articoli seguenti, sarà ripartita tra il personale dipendente, che ha collaborato o svolto parte degli adempimenti, nella misura percentuale spettante. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti alle prestazioni svolte all'esterno costituisce economia.

ART.2 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

La ripartizione del fondo è operata dal Dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa indicazione da parte del Responsabile del Procedimento, del Progettista o del Direttore dei Lavori, delle percentuali definitive stabilite dal presente regolamento al successivo art.5, tenuto conto delle responsabilità personali del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto nonché della complessità dell'opera.

ART.3 - AMBITO DELLA REGOLAMENTAZIONE

- a) Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi programmati dal Comune espressamente previsti nel Bilancio di previsione annuale e nei suoi allegati, ovvero nel Programma dei Lavori Pubblici da eseguire nel triennio, nonché individuati nel Piano Esecutivo di Gestione che richiedono la redazione di progetti o piani.

- b) Per progetti si intendono quelli relativi all'esecuzione di nuove opere, al completamento di opere già iniziate, alla manutenzione straordinaria e ordinaria, compresa la revisione di progetti preesistenti per adeguarli alle eventuali sopravvenute normative per renderli cantierabili, quando non siano già stati oggetto di erogazione della relativa quota. Si intendono esclusi i progetti per le forniture o acquisti ad eccezione di quelli che richiedono una progettazione specifica o di quelli che facendo parte integrante di un progetto siano stati, per qualsiasi motivo, scorporati o gestiti separatamente. Tutti i progetti di opere e lavori devono avere i caratteri ed essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, previsti dalla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché regolamenti applicativi.
- c) Per atti di pianificazione, generale o esecutiva, si intendono i piani e gli atti urbanistici comunque denominati, previsti da leggi e regolamenti statali, regionali e locali, comprese le varianti dei piani esistenti nonché i regolamenti in materia edilizia ed urbanistica, i piani urbani del traffico ed i piani per l'arredo urbano, i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i PEEP e gli altri piani particolareggiati, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i PEEP e gli altri piani urbanistici esecutivi, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. I piani devono avere i contenuti ed essere corredati degli elaborati previsti dalla vigente normativa urbanistica. I progetti urbanistici devono avere le caratteristiche previste dalla legge n°1150/42 e dalle leggi regionali n°5/1995 e n°52/1999; devono, inoltre, essere completi in ogni parte e pronti per l'adozione.
- d) Sono previsti incentivi anche nel caso in cui si proceda con appalto-concorso a forniture ed acquisti che richiedano una progettazione specifica da parte del competente Servizio, con redazione di capitolati speciali d'appalto e di specifiche tecniche da porre a base di gara o di quelli che facciano parte integrante di un progetto generale dal cui quadro economico siano stati, per qualsiasi motivo, scorporati per essere gestiti separatamente.

ART.4 - GRUPPO DI LAVORO

- a) Per ogni progetto viene nominato un responsabile unico di procedimento il quale costituisce un gruppo di lavoro di cui fa parte personale dipendente dell'Amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.
- b) Per ogni atto di pianificazione viene nominato un responsabile di procedimento il quale costituisce un gruppo di lavoro di cui fa parte personale dipendente dell'Amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.

- c) L'individuazione del responsabile unico del procedimento e del responsabile di procedimento, è effettuata dal Responsabile del Settore, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'esercizio professionale, secondo la normativa vigente. Può essere responsabile del procedimento lo stesso Responsabile di Settore.
- d) L'individuazione di altri componenti del gruppo è effettuata dalle figure professionali di cui al punto c) sulla base dei seguenti criteri:
- 1) il progettista e/o direttore dei lavori, che può coincidere con il responsabile unico del procedimento nei casi previsti dalla legge, deve avere le capacità professionali e le conoscenze tecniche richieste per il progetto o piano da redigere: a tal fine si terrà conto del profilo professionale posseduto rispetto alla professionalità richiesta per legge e dell'esperienza acquisita per la particolare tipologia di intervento;
 - 2) per gli altri componenti si deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e/o nelle categorie di lavoro a cui il progetto o atto di pianificazione si riferisce;
 - capacità riconosciuta di portare a compimento nei tempi programmati le disposizioni impartite;
 - capacità riconosciuta di collaborare e procedere per lavori di gruppo;
 - partecipazione o meno ad altri progetti ai fini di una distribuzione equilibrata del carico di lavoro;
 - competenze nel campo amministrativo idonee a supportare il gruppo di lavoro;
 - 3) qualora alcuni collaboratori individuati dal Responsabile del Procedimento sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2) appartengono a settori diversi da quello di appartenenza dei Responsabili individuati al punto c) del presente articolo, la loro partecipazione al gruppo è subordinata all'assenso del dirigente del settore di appartenenza.
- e) La composizione del gruppo può essere variata con disposizione dei Responsabili di cui al punto c), sentito anche il responsabile del settore, anche in corso di progettazione, per causa grave e motivata, quale obiettivo impedimento, rinuncia per motivi di salute o personali, inadempienza, sopravvenuta necessità di integrazione del gruppo con professionalità diverse.
- f) Per quanto attiene le figure amministrative e di supporto, la composizione del gruppo deve tendere al massimo coinvolgimento dei dipendenti dell'ente, attuando anche il principio della rotazione.

ART.5 - RIPARTIZIONE DELLA SOMMA

La percentuale effettiva da applicare all'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro è determinata, nella misura dell'1,5%, come indicato all'art.1, comma 2, e destinata al finanziamento della quota da

ripartire fra il personale interessato nella misura dell'1,1%, e della quota a finanziamento degli oneri riflessi nella misura dello 0,4%.

La ripartizione della quota spettante al personale interessato avverrà secondo le seguenti aliquote:

- a) Responsabile del procedimento e suo collaboratore 30%
- b) Gruppo di progetto e collaboratori 35%
- c) Direzione dei lavori e collaboratori 25%
- d) Altri componenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera. 10%

Nel caso di adempimenti parziali in ausilio a progettazioni conferite a tecnici esterni all'Amministrazione le suddette aliquote vengono suddivise nella maniera seguente:

- A) Responsabile del procedimento e suoi collaboratori 30%
- B) Progettazione
 - 1) Studio di fattibilità 2%
 - 2) Progetto preliminare 4%
 - 3) Progetto definitivo 11%
 - 4) Progetto esecutivo 14%
 - 5) Progetto della sicurezza 4%
 - totale 35%
- C) Direzione dei Lavori
 - 1) Direzione dei lavori 10%
 - 2) Assistenza lavori e contabilità 7%
 - 3) Coordinamento alla sicurezza a norma D. L.vo 494/96 6%
 - 4) Collaudo tecnico amministrativo e Certificato regolare esecuzione 2%
 - totale 25%

D) Altri componenti

Percentuale 10% da ripartire, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento, in base all'effettiva partecipazione.

Per quanto attiene gli atti di pianificazione si fa riferimento alle tariffe dei vari ordini o collegi professionali. Nel caso in cui le tariffe non siano ben definite o rimandino a compensi discrezionali o a vacanza, il Responsabile del Settore a cui è stato affidato il coordinamento per la redazione dell'atto di pianificazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, sottopone, sulla base degli onorari correnti, il compenso a decisione della Giunta Municipale.

La ripartizione per gli atti di cui sopra avverrà secondo le seguenti aliquote:

- 1) Responsabile del procedimento 25%
- 2) Gruppo di progetto 50%
- 3) Collaboratore amministrativo 25%

Per il caso in cui, a seguito della costituzione di un ufficio tecnico consortile o dell'apposito convenzionamento tra enti, le attività danti luogo alla corresponsione degli incentivi venga effettuata in favore di un

ente esterno, la convenzione specificherà le percentuali di riparto da porre a carico dell'Ente che si avvale delle prestazioni.

ART.6 - COSTITUZIONE DELLA SOMMA

All'interno del quadro economico di ogni progetto o perizia, nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche, il responsabile del procedimento provvede a far inserire anche una somma non superiore all'1,5% dell'importo a base d'asta dell'opera o lavoro. Tale somma viene stimata in via preliminare sulla base delle prestazioni che si intendono svolgere all'interno dell'Ente con i propri dipendenti, in considerazione delle suddivisioni di cui al precedente art.5.

ART.7 - RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE DEI FONDI

- 1) La ripartizione della somma accantonata per ciascun progetto e per ciascun atto di pianificazione avviene sulla base di quanto stabilito di volta in volta dal responsabile del procedimento nei confronti dei suoi collaboratori, del progettista nei confronti dei suoi collaboratori, del Direttore dei Lavori nei confronti dei suoi collaboratori. La ripartizione verrà comunicata al Dirigente che provvederà alla liquidazione.
- 2) Ai fini della liquidazione relativa ai lavori od opere, alla data del 30/06 e del 31/12 di ogni anno, i Responsabili dei Settori comunicano al Responsabile del Servizio Finanziario gli importi corrispondenti alle prestazioni svolte direttamente dai dipendenti dell'Ente per ciascuna opera o lavoro per il quale è stata approvata la progettazione da porre a base di gara o è stato approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, sulla base della suddivisione riportata al precedente articolo 5.

Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad introitare le somme sopra indicate dai relativi capitoli di bilancio ed a versarle sugli appositi capitoli inerenti la retribuzione del personale ed i relativi oneri riflessi. Parimenti i Responsabili dei Settori 2 e 3, sulla scorta degli elementi forniti dai Responsabili Unici del Procedimento, provvedono a liquidare gli importi da attribuire al personale che ha svolto delle prestazioni sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

L'erogazione delle somme a questo titolo si configura come spesa di personale o, meglio, come "incentivo di produttività" conformemente ai disposti dei vigenti contratti collettivi nazionali dei pubblici dipendenti, dirigenti e non.

Le quote parte della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto non effettuate o affidate a persona esterna all'organico dell'Ente stesso, costituiscono economie.

Nel caso l'Amministrazione decida di non procedere all'approvazione del progetto, lo stesso sarà considerato comunque ultimato ai fini della liquidazione, purché risulti previsto negli atti di programmazione e sia attestata dal Responsabile Unico del Procedimento la completezza e la qualità degli elaborati progettuali

inerenti il livello di progettazione svolto sulla base della suddivisione di cui al precedente art.4.

- 3) La liquidazione dei compensi relativi agli atti di pianificazione viene effettuata alla data del 30/06 e del 31/12 di ogni anno e il Responsabile del Settore incaricato della redazione dell'atto di pianificazione, sentito il responsabile del Procedimento, provvede a liquidare gli importi corrispondenti alle prestazioni svolte direttamente dai dipendenti dell'Ente per ciascun atto.

La liquidazione avviene anche nel caso in cui l'organo competente non proceda all'adozione / approvazione dell'atto e ciò sia dovuto, non a carenze progettuali, ma diverse scelte dell'amministrazione comunale, purché risulti previsto negli atti di programmazione.

- 4) Gli incarichi di cui al presente Regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente con divieto, tuttavia, di cumulo del compenso con retribuzione per lavoro straordinario.

ART.8 - ONERE ASSICURATIVO

A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente Regolamento l'Amministrazione stipulerà a proprio carico, ai sensi dei disposti degli artt.17 e 27 della L.109/94, idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui all'art.30 comma 5, della citata legge.

ART.9 - NORME TRANSITORIE

La liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni svolte per la progettazione ed esecuzione di opere o lavori, nonché per la redazione di atti di pianificazione, effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avverrà sulla base del precedente regolamento.

Per il periodo pregresso, e comunque fino all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della liquidazione degli incentivi, spettanti per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta, i responsabili del procedimento devono far constatare mediante relazione asseverata, la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei progettisti titolari dell'opera, la consistenza e la composizione del Nucleo di progettazione.